



Viale dei Parioli 47, 00192 ROMA

P.IVA: 96511910588

PEC: noi@pec.nuoviorizzontiperlitalia.it

## Oggetto: Invio Comunicato Stampa

Continua la battaglia per la democrazia di Elisabetta Trenta, ex Ministro della Difesa e Segretario Nazionale di Nuovi Orizzonti per l'Italia, vittima, insieme a tanti altri candidati, di un vuoto esistente nella giurisdizione italiana per quanto riguarda la tutela dei diritti passivi dei cittadini, ovvero del diritto di essere eletti. Per questo, farà un intervento il giorno 4 ottobre in Consiglio di Stato *ad adiuvandum* della trattazione dell'Avv. Jacopo Severo Bartolomei, che ha curato il ricorso contro l'esclusione della lista "Noi di Centro - Europeisti" nella regione Puglia, lista nella quale la Trenta era candidata come indipendente.

*"E' una grande lesione del diritto di elettorato attivo e passivo il fatto che le corti di Appello e, in secondo grado, di Cassazione, che verificano le liste elettorali, possano agire interpretando diversamente la stessa norma, e così rifiutare delle liste che altrove, per lo stesso motivo della ricusazione, siano state accettate. E la cosa peggiore è che il candidato, il cui diritto sia stato ingiustamente negato, non abbia un giudice a cui rivolgersi".*

Il TAR Lazio, con **sentenza n.12601 del 22.9.22** ha respinto il ricorso elettorale proposto dalla Lista "Noi di Centro - Europeisti", per l'annullamento della decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale nazionale che aveva confermato la ricusazione della lista, per omessa dimostrazione dell'esenzione dell'obbligo della raccolta firme di presentazione, prevista per tutte le formazioni politiche che non avessero un gruppo parlamentare sino al 31.12.21 in Parlamento nazionale e/o Europeo.

Il Collegio della Sezione seconda bis, deputata al contenzioso elettorale, ha **dichiarato inammissibile il ricorso** per *difetto assoluto di giurisdizione*, richiamando i precedenti giurisprudenziali delle Supreme Corti in cui si riteneva che la materia rientrasse nell'autodichia delle Camere come previsto dall' art. 66 della Costituzione.

Invece, la sentenza della **Corte costituzionale n. 48/2021**, che rinnovava espressamente il monito implicito già rivolto al legislatore dalla sentenza n. 209/2019, ha chiarito che la tutela anticipata contro gli atti preparatori del procedimento elettorale non è riservata alle Camere e alla giunta delle elezioni, le quali sono incaricate soltanto della verifica dei titoli.





Viale dei Parioli 47, 00192 ROMA

P.IVA: 96511910588

PEC: noi@pec.nuoviorizzontiperlitalia.it

Inoltre il Codice del Processo Amministrativo (artt dal 129 al 126), nel prevedere la competenza del giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dimentica le elezioni nazionali.

Pertanto, sostiene Elisabetta Trenta – *“esiste una lacuna riscontrabile nel procedimento elettorale preparatorio (ad es. nel processo di ammissione delle liste), che inficia il diritto fondamentale di elettorato passivo il quale è un aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Questo aspetto è destinato a costituire un ‘inquietante cono d’ombra’ sull’architettura della costituzione materiale”*.

Occorre anche evidenziare che la lettura costituzionalmente orientata del sistema attuale depone per simili casi di esclusione liste e candidati (come quello della lista Cappato) in favore della giurisdizione ordinaria in via d’urgenza, in quanto **l’ordinamento non può ammettere vuoti di tutela di diritti così pregnanti del cittadino, sia *uti singulus* che *uti socius***.

Per questo la sentenza – che ha disatteso l’invito del difensore avv. Jacopo Severo Bartolomei, di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa codicistica amministrativa sul punto, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, merita di essere riformata. Inoltre, la medesima sentenza avrebbe dovuto comunque, in applicazione della *translatio iudicii* (*trasferimento del processo*), indicare ai ricorrenti il giudice competente e rimettere le parti di fronte ad esso.

Dichiara Elisabetta Trenta: *“Ormai è tardi perché i nostri diritti di candidati possano essere fatti valere, ma da cittadina e da politico di questo paese, non smetterò mai di battermi perché le libertà e i diritti di tutti non siano impediti dalla burocrazia imperante e da Leggi lacunose in cui, spesso, gli spazi interpretativi vengono lasciati per poterne ‘manovrare’ l’applicazione”*.

Nuovi Orizzonti per l’Italia

Roma, 01 ottobre 2022

Per informazioni: +39 335 5866923 / +39 351 6888828





Viale dei Parioli 47, 00192 ROMA

P.IVA: 96511910588

PEC: noi@pec.nuoviorizzontiperlitalia.it

---



[nuoviorizzontiperlitalia.it](http://nuoviorizzontiperlitalia.it)